

**L. 23 dicembre 2009, n. 191. (art. 2, comma 240)**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).**

**Art. 2. (Disposizioni diverse) [\(3\)](#) [\(131\)](#)**

**240.** Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' [articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all' [articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, nonché all' [articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 13](#), e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' [articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale <sup>(84)</sup>. <sup>(13)</sup>

[\(3\)](#) L'[art. 4, comma 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2](#) aveva inserito il comma 23-bis; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 26 marzo 2010, n. 42](#)).

[\(13\)](#) Per la riduzione delle risorse, di cui al presente comma, vedi l'[art. 17, comma 2-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2010, n. 26](#) e, successivamente, l'[art. 2, comma 12-quinquies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

[\(84\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 17 - 26 novembre 2010, n. 341](#) (Gazz. Uff. 1 dicembre 2010, n. 48, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 240](#), promossa dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e al principio di sussidiarietà.

[\(131\)](#) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' [art. 48, comma 3, lett. c-bis\), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), come modificato dall' [art. 18, comma 4, lett. b\), n. 3\), L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).